

*Circolare per la clientela 1/2016*

## **LEGGE DI STABILITA' 2016: LE NOVITA' IMU/TASI, LA NUOVA DETRAZIONE IRPEF SULL'ACQUISTO DI IMMOBILI, IL NUOVO AMMORTAMENTO AL 140%, NOVITA' SU RAVVEDIMENTO OPEROSO E DECORRENZA NOVITA' SANZIONI, BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE, PROROGA BONUS RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, BANDO ISI 2015 RIDUZIONE DIRITTO ANNUALE 2016**

Legge di stabilità: l'abolizione della TASI sulla prima casa e le altre novità IMU e TASI, la nuova detrazione IRPEF fino al 50% dell'IVA per l'acquisto di immobili, la nuova quota di ammortamento del 40% in più sul costo fiscale per i beni strumentali, l'anticipo delle sanzioni al 1° gennaio 2016 e le nuove riduzioni sul ravvedimento operoso, la detrazione per l'acquisto di nuovi mobili da parte delle "giovani coppie", la proroga delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, i nuovi termini di notifica dell'avviso di accertamento, le modifiche alla definizione dei beni immateriali per l'agevolazione "patent box"; i nuovi modelli ISEE 2016, la riduzione del diritto annuale 2016, il bando per le imprese ISI 2015 e il conguaglio di fine anno 2015 costituiscono alcune fra le più rilevanti novità dell'ultimo periodo.

### **Soggetti interessati**

<i>IMPRESE</i>	<i>PROFESSIONISTI</i>	<i>PERSONE FISICHE</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Ammortamenti: l'agevolazione che aumenta del 40% il costo fiscale su cui determinarli</i></li><li>• <i>Novità sul ravvedimento operoso</i></li><li>• <i>Sanzioni ridotte a partire da gennaio 2016: il caso del ravvedimento sull'acconto IVA 2015</i></li><li>• <i>Modifiche al patent box</i></li><li>• <i>Le novità su IMU e TASI</i></li><li>• <i>I nuovi termini per l'accertamento</i></li><li>• <i>Bando ISI 2015</i></li><li>• <i>Riduzione del diritto annuale 2016</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Novità sul ravvedimento operoso</i></li><li>• <i>Sanzioni ridotte a partire da gennaio 2016: il caso del ravvedimento sull'acconto IVA 2015</i></li><li>• <i>I nuovi termini per l'accertamento</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Novità sul ravvedimento operoso</i></li><li>• <i>Sanzioni ridotte a partire da gennaio 2016: il caso del ravvedimento sull'acconto IVA 2015</i></li><li>• <i>Le novità su IMU e TASI</i></li><li>• <i>Nuova detrazione IRPEF: 50% dell'IVA sull'acquisto di immobili</i></li><li>• <i>Bonus mobili: detrazioni per le giovani coppie</i></li><li>• <i>Proroga del bonus per gli interventi di riqualificazione energetica</i></li><li>• <i>I nuovi termini per l'accertamento</i></li></ul>

## SOMMARIO

1. LEGGE DI STABILITA' 2016 – LE NOVITA' SU IMU E TASI.....	3
2. LEGGE DI STABILITA' 2016 – AMMORTAMENTI: L'AGEVOLAZIONE CHE AUMENTA DEL 40% IL COSTO FISCALE SU CUI DETERMINARLI.....	4
3. LEGGE DI STABILITA' 2016 – NUOVA DETRAZIONE IRPEF: 50% DELL'IVA SULL'ACQUISTO DI IMMOBILI.....	5
4. LEGGE DI STABILITA' 2016 – NOVITA' SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	6
5. LEGGE DI STABILITA' 2016 – BONUS MOBILI: DETRAZIONI PER LE GIOVANI COPPIE.....	7
6. LEGGE DI STABILITA' 2016 – PROROGA DEL BONUS PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.....	7
7. LEGGE DI STABILITA' 2016 – SANZIONI RIDOTTE A PARTIRE DA GENNAIO 2016: IL CASO DEL RAVVEDIMENTO SULL'ACCONTO IVA 2015.....	9
8. LEGGE DI STABILITA' 2016 – MODIFICHE AL PATENT BOX.....	10
9. LEGGE DI STABILITA' 2016 – I NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO.....	10
10. BANDO ISI 2015.....	11
11. RIDUZIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2016.....	13

## 1. LEGGE DI STABILITA' 2016 – LE NOVITA' SU IMU E TASI

La Legge di Stabilità 2016, approvata in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2015 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, apporta rilevanti modifiche alla normativa sull'IMU (imposta municipale propria) e sulla TASI (Tassa sui servizi indivisibili).

### 1.1 IMU

#### Immobili

Dal 2016 viene ridotta al 50% la base imponibile sulle unità immobiliari non di lusso concesse in comodato ai parenti di primo grado che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto sia registrato
- il comodante possieda un solo immobile in Italia (oppure ne possieda un altro nello stesso comune purché non di lusso ed adibito ad abitazione principale)
- il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Sono dal nuovo anno escluse dall'applicazione dell'IMU:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica
2. l'abitazione principale e relative pertinenze e la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso (A/1, A/8 e A/9), per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione di 200 euro.

#### Terreni agricoli

Dal 2016 vengono abrogate le disposizioni introdotte in materia di esenzione IMU sui terreni agricoli dal DI 4/2015 e tornano in vigore le disposizioni della Circolare MEF n.9 del 1993, contenente l'elenco dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esclusi dall'applicazione dell'imposta. Sono inoltre esenti i terreni:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola;
- ubicati nelle isole minori;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

### 1.2 TASI

Il nuovo presupposto impositivo dal 1° gennaio sarà il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, fatta eccezione per i terreni agricoli e le abitazioni principali, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

La TASI dal 2016 non si applicherà più sugli immobili adibiti ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, fatta esclusione per gli immobili di lusso.

In caso di immobile non di lusso locato a soggetto che lo adibisca ad abitazione principale, quindi, il possessore versa solo la propria parte di TASI nella percentuale stabilita dal comune in base al regolamento 2015. La restante parte - fino al 2015 di competenza dell'inquilino - non verrà versata. Se nel 2015 il comune non aveva deliberato tale percentuale, il possessore è tenuto al versamento del 90% della TASI complessiva.

L'aliquota TASI si riduce allo 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino alla variazione di destinazione o alla locazione. I comuni possono incrementare l'aliquota fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento.

## **2. LEGGE DI STABILITA' 2016 – AMMORTAMENTI: L'AGEVOLAZIONE CHE AUMENTA DEL 40% IL COSTO FISCALE SU CUI DETERMINARLI**

Come ampiamente annunciato dalle varie versioni pubblicate durante la fase di discussione, la Legge di Stabilità introduce un'agevolazione rivolta ad incentivare l'acquisto di beni strumentali nuovi (quasi tutti), che si rifletterà in un vantaggio fiscale lungo la vita "fiscale" del bene.

Lo fa con i commi 91-94 e 97 dell'unico articolo della Legge 208 del 28.12.2015.

Infatti è disposto che nel caso di effettuazione investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

Mentre sarà da capire come tale maggiorazione potrà essere fatta valere nel caso di acquisizione del bene con contratti di locazione finanziaria, è abbastanza pacifico che l'applicazione di tale norma nel caso di acquisto diretto vedrà l'incremento - ai soli fini fiscali - del costo di acquisizione (e si presume non degli oneri accessori, ad esempio gli interessi passivi, ex art. 110, 1° comma, lett.b, TUIR).

Il riferimento temporale di limitazione dell'agevolazione (15.10.2015/31.12.2016) non è quindi per l'effettiva fruizione del beneficio, ma individua il lasso temporale entro il quale effettuare gli investimenti i cui ammortamenti beneficeranno dell'agevolazione lungo la loro vita utile. Il che significa che se saranno ceduti cesseranno, per il cessionario, di produrre lo stesso beneficio, rimanendo per il cedente non variata la modalità di determinazione e trattamento di minusvalenze e plusvalenze.

Questo determina quindi distinte fasce temporali, per cui dal 2015 in poi dovremo distinguere gli

investimenti in beni materiali per l'effettuazione degli ammortamenti ai fini fiscali.

Cespiti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizi successivi al 2016
Investimenti 2015 ante 15.10.2015	Ammortamento "normale"	Ammortamento "normale"	Ammortamento "normale"
Investimenti 2015 post 15.10.2015	Ammortamento + 40%	Ammortamento + 40%	Ammortamento + 40%, sino ad esaurimento
Investimenti 2016	-	Ammortamento + 40%	Ammortamento + 40%, sino ad esaurimento
Investimenti post 2016			Ammortamento "normale"

Questa distinzione risulta particolarmente importante perché dovremo essere in grado di rideterminare gli imponibili di riferimento per gli acconti al netto delle maggiorazioni degli ammortamenti disposte dalla Legge di Stabilità 2016.

Infatti il comma 94 dispone che tali agevolazioni "...non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92".

Ecco perché la tabella di cui sopra è da tenere ben presente.

Tale agevolazione non si applica a tutti i beni, infatti:

1. sono esclusi i beni immateriali;
2. sono esclusi i beni che hanno una vita economica più lunga (il limite è individuato con la soglia dell'ammortamento - previsto dal D.M. 31.12.1988 - del 6,5 %);
3. sono esclusi i fabbricati e le costruzioni;
4. sono escluse specifiche tipologie di beni, previste dall'Allegato 3 della stessa Legge di Stabilità 2016.

Sono invece compresi gli autoveicoli (art. 164, comma 1, lett.b, TUIR), per i quali si rimanda a specifico commento.

### **3. LEGGE DI STABILITA' 2016 – NUOVA DETRAZIONE IRPEF: 50% DELL'IVA SULL'ACQUISTO DI IMMOBILI**

La legge di stabilità 2016 ha introdotto la facoltà, ai fini IRPEF, nel calcolo della dichiarazione dei redditi 2017 (anno d'imposta 2016), di detrarre dall'imposta lorda e fino alla concorrenza

dell'ammontare di questa, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto di immobili di classe energetica A e B da adibire come residenza. L'acquisto deve essere effettuato presso le imprese costruttrici degli immobili, entro il 31 dicembre 2016.

### **Si ricorda che...**

La detrazione del 50% sull'IVA dev'essere ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei successivi 9 periodi d'imposta.

## **4. LEGGE DI STABILITA' 2016 – NOVITA' SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) ha anticipato al 01/01/2016 le riduzioni delle sanzioni per omessi versamenti per i contribuenti, previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo 158/2015. Ai sensi di tale articolo, per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50%.

### **Si ricorda che...**

Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione

### **4.1 Le novità dal 2016**

A partire dal 01/01/2016 l'importo del tributo dovrà essere aumentato di:

- 0,1% se il pagamento avviene entro 14 giorni;
- 1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata se il versamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno;
- 1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata se il versamento avviene entro il 90° giorno;
- 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta non versata se il versamento entro 1 anno;
- 4,29% (1/7 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo;
- 5% (1/6 del 30%) dell'imposta non versata se il ravvedimento avviene oltre due anni.

### **Si ricorda che...**

Per il calcolo degli interessi di mora, il nuovo saggio di interessi da applicare per il 2016 è lo 0,2%. Ricordiamo che la formula da utilizzare per il calcolo degli interessi è:

saggio di interessi (0,2%) x importo del tributo x giorni della violazione

365

## **5. LEGGE DI STABILITA' 2016 – BONUS MOBILI: DETRAZIONI PER LE GIOVANI COPPIE**

Una delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 riguarda il "bonus mobili" a favore delle giovani coppie. Per "giovani coppie" si intende un nucleo familiare costituito da almeno 3 anni in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età.

Condizioni necessarie per fruire di tale bonus sono:

- l'età di almeno uno dei due componenti non deve essere superiore ai 35 anni;
- l'acquisto dell' immobile da adibire ad abitazione principale deve avvenire nel periodo 1/1/2016 - 31/12/2016;
- aver costituito un nucleo familiare da almeno 3 anni (per le coppie sposate fa fede la data del matrimonio, per le coppie more uxorio farà fede la coincidenza della residenza anagrafica).

Il "bonus mobili" consiste in una detrazione IRPEF pari al 50% da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 €.

La detrazione riguarda esclusivamente l'acquisto di mobili da destinare ad arredo e non l'acquisto di elettrodomestici.

Tale beneficio non è cumulabile con il bonus relativo alla ristrutturazione.

## **6. LEGGE DI STABILITA' 2016 – PROROGA DEL BONUS PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

Prorogato anche per il 2016 (fino al 31 dicembre 2016) il bonus riqualificazione energetica all'aliquota del 65% sulle spese di:

- interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, con la novità di poter optare per la cessione del credito, in luogo della detrazione, ai fornitori che hanno eseguito i lavori;
- acquisto e posa in opera delle schermature solari, per un tetto massimo di 60.000 euro;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per un tetto massimo di 30.000 euro;
- adeguamento antisismico e messa in sicurezza di edifici esistenti, incremento della loro efficienza idrica e del loro rendimento energetico;
- installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi;

La detrazione è pari, invece, sempre al 50% dell'imposta lorda con un tetto di 96.000 euro per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, anche siti in zone sismiche ad alta pericolosità (livelli 1 e 2): in quest'ultimo caso, la legge specifica sia abitazioni principali sia strutture adibite ad attività produttive.

### **Si ricorda che...**

Ai contribuenti che fruiscono della suddetta detrazione è, inoltre, riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Tale detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Tali spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle suddette spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

### **6.1 Novità**

Ulteriori novità sono rappresentate dalla possibilità di fruire delle detrazioni di cui all'art.14 del D.L. 63/2013 (la versione dell'art.14 attende l'aggiornamento delle qui presenti novità) già elencate precedentemente anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Le stesse detrazioni dell'art.14 del D.L. 63/2013 sono altrettanto fruibili da parte di chi ha sostenuto spese per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. A tal fine, però, tali dispositivi devono:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Si segnala, infine, la già citata novità di poter optare per la cessione del credito, in luogo della detrazione, ai fornitori che hanno eseguito i lavori nelle parti comuni degli edifici condominiali.

## **7. LEGGE DI STABILITA' 2016 – SANZIONI RIDOTTE A PARTIRE DA GENNAIO 2016: IL CASO DEL RAVVEDIMENTO SULL'ACCONTO IVA 2015**

La legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) al comma 133 anticipa al 1/1/2016 (originariamente previste per il 1/1/2017) le sanzioni previste dal nuovo regime sanzionatorio introdotto dall'art. 15 del D.lgs. 158/2015.

Ai sensi dell'art.15 sopra citato, per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50%. Qui di seguito illustriamo l'esempio per l'omesso versamento dell'acconto IVA 2015:

### **Esempio Acconto IVA 2015:**

Alla luce di quanto sopra esposto, la sanzione ridotta del 50% si applicherà se il versamento avviene nei 90 giorni successivi al 28/12/2015 (quindi il 29 marzo 2016; in realtà il novantesimo giorno sarebbe il 27/03/2016 ma essendo festivo il 29/03 sarebbe il primo giorno lavorativo utile successivo).

Alle sanzioni ridotte potrà sommarsi il beneficio previsto dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso), in modo che le sanzioni per il tardivo versamento potranno essere ulteriormente ridotte; in questo modo la regolarizzazione sull'omesso o insufficiente versamento dell'acconto Iva 2015 in tempi brevi sarà più conveniente rispetto al passato.

Per l'acconto IVA le sanzioni da applicare saranno le seguenti:

- 1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata se il versamento avviene entro il 27/01/2016 (trentesimo giorno dalla scadenza);
- 1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata se il versamento avviene tra il 28/01/2016 e il 29/03/2016 (novantesimo giorno dalla scadenza);
- 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta non versata se il versamento avviene tra il 30/03/2016 e il 30/09/2016 (termine della presentazione del modello IVA 2016);
- 4,29% (1/7 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il 28/02/2017 (termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo);
- 5% (1/6 del 30%) dell'imposta non versata se il ravvedimento avviene a partire dal 1/03/2017.

### **Si ricorda che...**

l'art. 13 del D.lgs. 471/97 definisce anche che, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è ulteriormente ridotta per un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Facendo sempre l'esempio sul versamento dell'acconto IVA questo vuol dire che per il versamento che avviene tra il 1/1/2016 e il 14/01/2016 sarà applicata la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

## **8. LEGGE DI STABILITA' 2016 – MODIFICHE AL PATENT BOX**

Con il comma 148 della legge di stabilità 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015 come Legge 208/2015, sono state apposte alcune modifiche all'agevolazione fiscale "patent box", in relazione alla definizione dei beni immateriali.

Alla legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014), che aveva introdotto l'agevolazione, è stato corretto il comma 39, che ha modificato una parte della definizione dei beni immateriali rientranti nella "patent box", sostituendo le parole "opere dell'ingegno" con "software protetto da copyright".

Inoltre, è stato aggiunto alla predetta legge il comma 42-ter che ha specificato che: "qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis", cioè le disposizioni concernenti l'agevolazione "patent box".

## **9. LEGGE DI STABILITA' 2016 – I NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO**

Cambiano i termini in cui l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno facoltà di effettuare gli accertamenti.

Nello specifico, i commi 130, 131 e 132 della legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) hanno riformato le due norme parallele riguardanti i termini di accertamento: l'art.57 del DPR 633/1972 e l'art.43 del DPR 600/1973. D'ora in poi, infatti, il termine ordinario per la notifica degli avvisi di rettifica e degli avvisi di accertamento sarà il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e non più del quarto. L'allungamento del termine è stato previsto anche nei casi di omessa dichiarazione e dichiarazione nulla, passando dal 31 dicembre quinto anno successivo al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione.

Particolare nuova disposizione prevista esclusivamente per l'accertamento IVA è quella secondo la quale: "nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna".

Tali nuove disposizioni si applicano agli avvisi di accertamento e di rettifica relativi al periodo d'imposta 2016 e successivi. Per i suddetti atti valevoli dal 2015 a ritroso, invece, la notifica deve essere effettuata, a pena di decadenza, secondo il precedente regime, cioè "entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata".

In caso di violazioni che comportano la commissione di reati tributari (quelli ricompresi, cioè, nel D.lgs.74/2000), i termini del quarto e del quinto anno successivi alla dichiarazione presentata od omessa sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; tale raddoppio, però, non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, Guardia di finanza compresa, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei suddetti termini.

Un'eccezione è prevista, infine, per i termini di accertamento nei quali sono coinvolte le istanze di "voluntary disclosure". Al fine, infatti, di assicurare la trattazione unitaria delle stesse e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione (art.20 D.lgs.472/1997), che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.

## **10. BANDO ISI 2015**

Si comunica, in attuazione dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Avviso Pubblico per incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale o per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

### **10.1 Obiettivo**

Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **10.2 Destinatari**

Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura.

### **10.3 Progetti ammessi a contributo**

1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

Per i progetti di tipologia 2 l'intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.

### **10.4 Ammontare del contributo**

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del

progetto, al netto dell'IVA.

Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.

Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000.

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.

L'importo destinato dall'INAIL ai progetti di cui al punto 3, per l'anno 2015, è ripartito sui singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell'INAIL.

### **10.5 Modalità e tempistiche di presentazione della domanda**

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata, come specificato negli avvisi regionali.

A partire dal 1 marzo 2016, sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) - Servizi on line, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli avvisi regionali.

### **10.6 Le fasi del bando**

L'INAIL, nella sezione Home - Inail in caso di - Incentivi per la Sicurezza - Bando ISI 2015, pubblica le date inerenti le varie fasi del citato Bando.

#### **Prima fase: inserimento online del progetto**

Dal 1° marzo 2016, fino al 5 maggio 2016 ore 18.00, nella sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail le imprese registrate hanno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consente di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.

#### **Seconda fase: inserimento del codice identificativo**

Dal 12 maggio 2016 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, possono accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

### **Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)**

Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande sono pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016.

## **11. RIDUZIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2016**

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Nota del 22 dicembre 2015, prot.0279880 ha definito gli importi del diritto annuale camerale per il 2016 ridotti del 40%.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2016 sono definite a seconda che si tratti di:

### **Imprese che pagano in misura fissa:**

- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): € 52,80;
- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: € 120,00

### **Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa:**

- Società semplici non agricole: € 120,00;
- Società semplici agricole: € 60,00;
- Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001: € 120,00;
- Soggetti iscritti al REA: € 18,00

### **Imprese con sede principale all'estero:**

- per ciascuna unità locale/sede secondaria: € 66,00

Le misure sopra riportate sono indicate nel loro importo esatto, ma ai fini del versamento dell'importo complessivo occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro; si applica un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa.

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che applichino al fatturato 2015 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi determinati, dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la

# TOGNON

STUDIO ASSOCIATO

DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

Le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli sono le seguenti:

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
Oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
Oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
Oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
Oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
Oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
Oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
Oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un max. di €40.000,00)

Anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva 40%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 120,00.

Anche l'importo massimo da versare, è soggetto alla riduzione del 40%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 24.000,00.

Le camere di commercio devono provvedere ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti obbligati al versamento del diritto annuale un'informativa contenente: i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all'autodeterminazione del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Dal 2016 tali informative verranno inviate solo tramite PEC.

## **Si ricorda che...**

Sono obbligati a munirsi di PEC le imprese costituite in forma societarie e le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale. Sono esclusi dall'obbligo di munirsi di PEC i soggetti diversi dalle società e dalle imprese individuali, ma iscritti al REA e i consorzi. Per tali soggetti, la camera di commercio interessata procederà all'invio dell'informativa attraverso le consuete modalità finora adottate.